

Codice A1618A

D.D. 24 luglio 2025, n. 558

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Roccabruna, località Borgata Ugotto - Istanza n. 2025/15824.**



**ATTO DD 558/A1618A/2025**

**DEL 24/07/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Interventi selvicolturali in Comune di Roccabruna, località Borgata Ugotto – Istanza n. 2025/15824.

VISTA la domanda n. 2025/15824 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta *omissis* con sede in *omissis* (*omissis*), pervenuta in data 11/07/2025, acquisita al Protocollo al n. 105738;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 105743 in data 11/07/2025;

VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dai funzionari incaricati in data 24/07/2025, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito

dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. n. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste ";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

*determina*

a) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta *omissis* (P. IVA *omissis*) con sede in *omissis* (*omissis*), all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Roccabruna, località Borgata Ugotto, così come descritti nel progetto d'intervento conservato agli atti, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

b.1) Le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Roccabruna, al Fg. n. 22 mapp. 222, 82, 553, 219, 80, 552, su una superficie totale di 1,6185 ha;

b.2) si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati al punto precedente e sulla superficie sopra indicata come da planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un rimboschimento del piano montano (RI20X) costituito da una fustaia monoplana di Abete rosso, Abete Biancom Larice e Pino strobo, con presenza di latifoglie (Ciliegio selvatico, Frassino, Acero, Rovere);

b.3) si approva la la deroga dall'assegno al taglio per le piante di conifere oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale;

b.4) il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a 247 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

b.5) potranno essere tagliati piante di conifere oggetto della sostituzione di specie;

b.6) non potranno essere tagliati: piante diverse da quelle indicate al punto precedente, a meno di singoli casi di latifoglie mal conformate o fortemente deperienti;

b.7) per quanto possibile i gruppi di piante e/o piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

b.8) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco, qualora previste, che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

b.9) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

b.10) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

b.11) particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente;

b.12) si prescrive il rilascio a tempo indefiniti di una pianta viva e una morta ogni 0,5 ha, per favorire il mantenimento della biodiversità;

b.13) qualora, durante il periodo di esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

b.14) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

b.15) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:

- ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- sistemazione delle linee di avvallamento per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
- in merito ai tracciati temporanei a fondo naturale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a): chiusura e protezione degli accessi; realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

b.16) nel rispetto dell'art. 34, comma 2 bis del Regolamento Forestale, le piazzole temporanee di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) dovranno essere ripristinate al termine dei lavori;

b.17) sempre in fase di chiusura del cantiere e con particolare riferimento ai tracciati di uso ed allestimento temporaneo percorsi da mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

c) DI DARE ATTO CHE, per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..

d) DI DARE ATTO CHE dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

e) DI DARE ATTO CHE i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (regolamento, art. 6).

f) DI DARE ATTO CHE **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato.

g) DI DARE ATTO CHE il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

h) DI DARE ATTO CHE l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo